CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEI COMUNI DI BAISO E VIANO

REP. N. 66

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, con presente scrittura da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

- Il **COMUNE DI BAISO** (RE), in persona del suo Sindaco pro tempore, OVI ALBERTO nato a Baiso (RE) il 12.07.1948, domiciliato per la carica presso il comune di Baiso, (codice fiscale 80019170358) la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 51 del 19/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, in atti.
- Il **COMUNE DI VIANO** (RE), in persona del suo Sindaco pro tempore, BEDESCHI GIORGIO nato a Viano (RE), il 02.04.1949, domiciliato per la carica presso il comune di Viano, (codice fiscale 00431850353) la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 52 del 23/12/2013 dichiarata immediatamente eseguibile, in atti.

E

- L'**UNIONE TRESINARO SECCHIA** in persona di BACCARANI LORENA, suo Presidente di Turno e Sindaco pro tempore del Comune di Rubiera, domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Tresinaro Secchia", (codice fiscale 02337870352) la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'unione n. 39 del 27/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, in atti.

Premesso

- Che il 03.04.2008 è stata costituita l'UNIONE TRESINARO SECCHIA fra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano in ottemperanza allo Statuto dell'Unione approvato dai singoli consigli comunali rispettivamente:
  - Scandiano: atto n. 5 del 15/02/2008;
  - Casalgrande: atto n. 19 del 27/02/2008;
  - Castellarano: atto n. 13 del 08/02/2008;
  - Rubiera: atto n. 5 del 18/02/2008;
- Che, in seguito, i Consigli Comunali degli enti sopra citati e il Consiglio dell'Unione hanno approvato lo schema di convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni attinenti la protezione civile, con gli atti deliberativi di seguito citati, dichiarati immediatamente eseguibili:
  - Scandiano: deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 29/09/2009;

- Casalgrande: deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/09/2009;
- Castellarano: deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2009;
- Rubiera: deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/09/2009;
- Unione Tresinaro – Secchia: deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21 del 30/09/2009;

– Che la convenzione, come sopra approvata, è stata stipulata in 13 ottobre 2009 (Rep. N. 12/2009);

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 21 avente per oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza";

Rilevato:

– Che i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, con gli atti di seguito elencati, hanno deliberato l'adesione dei Comuni di Baiso e Viano all'Unione Tresinaro Secchia e hanno approvato il nuovo Statuto e il nuovo Atto Costitutivo dell'Unione nonché l'elenco delle funzioni da conferire in sede di prima attuazione e l'elenco delle ulteriori funzioni o servizi che potranno essere conferite all'Unione Tresinaro Secchia da parte di tutti i comuni aderenti:
  - Comune di Baiso deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04/09/2013;
  - Comune di Casalgrande deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 02/09/2013;
  - Comune di Castellarano deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 03/09/2013;
  - Comune di Rubiera deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02/09/2013;
  - Comune di Scandiano deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 11/09/2013;
  - Comune di Viano deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03/09/2013;
– Che con la Deliberazione di Consiglio Unione n. 22 del 26/09/2013, in conformità a quanto deliberato con le deliberazioni consiliari citate al punto precedente:
  - veniva recepita l'adesione dei Comuni di Baiso e Viano all'Unione Tresinaro Secchia in esecuzione dell'art. 7 della L.R. 21/12/12 n. 21;
  - si approvavano il nuovo Statuto ed Atto Costitutivo dell'Unione;
  - si approvava l'elenco delle funzioni già conferite all'Unione dai comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano e da conferire in sede di prima attuazione anche da parte dei comuni di Baiso e Viano;
  - si approvavano altresì l'elenco delle ulteriori funzioni o servizi che potranno essere conferite all'Unione Tresinaro Secchia da parte di tutti i comuni aderenti;

Dato atto:

– Che fra le funzioni da conferire in sede di prima attuazione da parte dei Comuni di Baiso e

Viano figurano anche le funzioni attinenti la protezione civile;

- Che il conferimento delle dette funzioni avviene alle medesime condizioni e secondo il medesimo schema convenzionale già approvato dai Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano;

Considerato:

- Che la Legge 24.02.1992, n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- Che il Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993 **(Individuazione dei servizi indispensabili dei Comuni),** all'art. 1 stabilisce che tra i servizi indispensabili dei Comuni, assieme a servizi quali l'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, la polizia municipale, **di** Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica, sono ricompresi **anche i servizi di Protezione Civile,**
- Che il D.L. 112/98 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali) l'art 108, comma l, lettera C così testualmente recita:

  sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

  1) *all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;*
  2) *all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
  3) *alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;*
  4) *all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;*
  5) *alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;*
  6) *all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.*

- Che la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. della prot. civile 30-09-2002, n. 35114, fornisce una serie di indicazioni volte ad agevolare la ricognizione dell'assetto normativo delle competenze in materia di protezione civile e l'individuazione dei soggetti pubblici deputati, per legge, a fronteggiare l'emergenza e a conseguirne il superamento;
- Che la legge Regione Emilia Romagna n 1 del 7/02/2005 all'art art. 6 "Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane stabilisce che:

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità Montane;

b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e, di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia Municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

e) All'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile;

2 Al verificarsi di eventi di cui all 'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

"omissis"

- Che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;
- Che, pur nella diversità delle formule gestionali attualmente adottate dai singoli Comuni dell'Unione "Tresinaro Secchia" per la Protezione Civile, vi è la volontà, tenuto conto delle singole esperienze maturate e delle specificità territoriali, di esercitare le funzioni attinenti la protezione civile in forma di Unione, come previsto dal TUEL e dalle indicazioni regionali

Tutto ciò premesso

Tra i sottoscritti comparenti signori, nella loro qualità di Sindaci pro tempore e Presidente di turno dell'Unione " Tresinaro Secchia " si stipula la seguente convenzione

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione Tresinaro Secchia il trasferimento delle funzioni attinenti la protezione civile

Art. 3 Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a realizzare economie di scala e di massimizzare le funzioni di scambio di esperienza e migliori prassi in essere tra i Comuni nonché di rispondere all'esigenza del territorio di avere un servizio efficiente di fronte alle emergenze che risponda al pubblico interesse, attuare una strategia di sviluppo della funzione che porterà una crescita graduale nel tempo della stessa

Art. 4 Ambito Territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 5 — Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche delle funzioni trasferite è la Giunta dell'Unione. L'Unione si impegna ad adottare forme di consultazione permanente con i Comuni ed a trasmettere agli enti aderenti una relazione annuale sull'andamento del Servizio che provvederà a disciplinare con apposito regolamento di funzionamento

Art. 6 Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Tresinaro Secchia. L'esercizio unitario delle funzioni di protezione civile decorre dal 01/01/2014.

Art. 7-. Organizzazione tecnica

La gestione della funzione in Unione comporta la costituzione di un Ufficio Unico per la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l'organizzazione dei relativi servizi, con sede operativa presso la centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale in Scandiano. La costituzione dell'Ufficio Unico è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile;
- l'uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio dell'Unione;
  l'efficienza, l'efficacia e l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati.

Il responsabile dell'Ufficio unico è individuato con il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale. Ha il compito di dare attuazione alle attività alle funzioni e attività dell'ufficio unico. A tal fine formula annualmente un programma delle attività e delle priorità da perseguire, da sottoporre al Presidente dell'Unione per la successiva approvazione da parte della Giunta dell'Unione. Con cadenza almeno semestrale predispone una relazione sull'andamento dell'attività svolta e sullo stato di attuazione e sviluppo dei sistemi nei singoli Comuni, nonché del loro livello di unificazione ed omogeneizzazione. Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaboratori dotati dei necessari requisiti.

Il responsabile dell'Ufficio Unico, nella sua attività è altresì coadiuvato da un comitato intercomunale, costituito da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione. Detti componenti sono nominati da ciascun Comune, tenendo conto delle competenze e del ruolo interno all'organizzazione, a supporto del Responsabile dell'Ufficio nella programmazione tecnica e organizzativa dei singoli servizi. Il comitato intercomunale ha altresì il compito primario di fornire il necessario supporto tecnico per la formazione e l'aggiornamento del piano di protezione civile intercomunale, di verificare le soluzioni individuate in relazione agli scenari ipotizzati nei singoli Comuni nel contesto più generale di tutto il territorio dell'Unione, nonché di mantenere un costante monitoraggio del territorio in relazione alle modificazioni dello stesso.

Art. *8- Funzioni e attività dell'Ufficio Unico*

Le attività e funzioni previste per l'Ufficio Unico sono:

- attività generale di previsione dei rischi su tutto il territorio dell'Unione, avvalendosi allo scopo delle previsioni dei singoli comuni e dei programmi regionale e provinciale di previsione e prevenzione;
- l'individuazione e segnalazione ai responsabili sia tecnici che amministrativi dei comuni firmatari della convenzione (atto necessario per l'attivazione del servizio), degli interventi di prevenzione necessari a minimizzare i rischi sul territorio;
- la predisposizione di una procedura comune per l'ottimizzazione delle comunicazioni di emergenza;
- l'elaborazione e la gestione del piano intercomunale di protezione civile e l'aggiornamento, in aderenza ai piani nazionali, regionali e provinciali;
- l'approntamento di un Centro Operativo Misto (COM) per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni; l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzati alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- la promozione di esercitazioni di protezione civile che vedano coinvolti tutti i soggetti necessari per testare i piani di emergenza, comunali e/o intercomunale;
- la valorizzazione del volontariato di protezione civile, anche tramite convenzioni promosse dall'Unione ovvero delle singole amministrazioni locali, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e l'utilizzo delle varie specialità, sia tecniche che operative, presenti sul territorio; l'individuazione, per il raggiungimento di particolari obiettivi, di esperti del settore a cui affidare specifiche attività di consulenza.
- la gestione e il coordinamento di un'efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito delle Unità Locali di Protezione Civile ove esistenti presso i Comuni e/o delle altre organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale.

In particolare l'Ufficio Unico, avvalendosi del supporto del comitato intercomunale, cura l'aggiornamento e la gestione dei dati relativi ai singoli comuni per il piano intercomunale di protezione civile con riferimento a:

- aggiornamento delle risorse di protezione civile presenti sul territorio sia pubbliche che private;
- aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;

- aggiornamento dell'elenco dei responsabili delle funzioni di supporto, corredato dei relativi numeri di reperibilità, con l'individuazione delle loro specifiche conoscenze in relazione alla funzione ricoperta;
- verifica delle aree di ammassamento destinate ad accogliere materiali, mezzi e operatori di soccorso nonché dei punti di raccolta per la popolazione;
- mappatura delle zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica, si prevede che possano essere maggiormente a rischio in caso di emergenza;
- aggiornamento costante degli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.

Art. *9- Dotazione organica*

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio protezione civile verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con propri provvedimenti .

Art. 10 Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Il trasferimento all'Unione dei beni avviene sulla base dei verbali di consegna sottoscritti tra le parti interessate. I beni trasferiti all'Unione entrano a far parte dell'inventario dell'Unione stessa.

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano automaticamente nella piena disponibilità dell'Ente che li ha trasferiti.

Art. 11 - Ripartizione delle spese

I costi globali per la realizzazione delle attività di protezione civile sono sostenuti dall' Unione, con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie. I costi saranno ripartiti fra i Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora i servizi abbiano un articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente comandato all'Unione.

Art. 12 Recesso - Revoca del Servizio Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune, è deliberato e comunicato agli altri Enti con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Unione.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del corpo per i restanti Comuni. Di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà secondo le modalità previste al successivo art. 13.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre i beni conferiti e risultanti dall'inventario di cui al precedente art. 10, verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, al personale dipendente dell'Unione, si applica quanto previsto nel verbale di concertazione sottoscritto in data 30/10/2008, n. 460, ovvero in sede di confronto concertativo che si svolgerà preventivamente allo scioglimento, recesso o revoca.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni nei confronti dell'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, così individuati:

– uno nominato dal Presidente della Regione Emilia Romagna, con funzione di Presidente;

– uno nominato dalla Giunta dell'Unione;

– uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art.- 14- Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di protezione civile, e alla normativa vigente.

Art. 15– Norme transitorie

In prima attuazione, per la necessità di attivare l'organizzazione tecnica e conferire le risorse economiche e strumentali:

– il trasferimento delle funzioni decorre dalla data indicata all'art. 6.

– le risorse umane del servizio unificato di protezione civile sono le seguenti: Responsabile

dell'Ufficio Unico = 10% dell'impegno del Comandante del Corpo della Polizia Municipale dell'Unione; Collaboratore esperto in supporto al Responsabile del coordinamento = 10% dell'impegno di un Ufficiale del Corpo della Polizia Municipale dell'Unione; Referenti dei Comuni: 10% dell'impegno dei referenti presenti nei singoli Comuni, salvo diversa decisione della Giunta dell'Unione.

Art. 16– Registrazione

Il presente atto composto da n. 9 facciate scritte per intero e n. 9 righe della facciata n. 10, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

- Comune di Baiso ***Sindaco Alberto Ovi***

- Comune di Viano ***Sindaco Giorgio Bedeschi***

- Unione Tresinaro Secchia ***Presidente Lorena Baccarani***